

Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso – Cass. n. 41386/2021

Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - in genere - Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Presupposti.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41386 del 23/12/2021 (Rv. 663447 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_513

Corte

Cassazione

41386

2021